# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/255 DELLA COMMISSIONE**

**del 30 gennaio 2026**

**che integra il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi necessari all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per autorizzare e vigilare le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione registrati**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso ([1]), in particolare l'articolo 4 *bis*, paragrafo 8, lettere da a) a g), e l'articolo 9 *bis*, paragrafo 6, lettere da a) a f),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1227/2011 dispone che gli operatori di mercato comunichino le informazioni e trasmettano le segnalazioni di informazioni privilegiate tramite piattaforme per le informazioni privilegiate (*inside information platform*, «IIP») e segnalino i dati tramite meccanismi di segnalazione registrati (*registered reporting mechanism*, «RRM»). La Commissione deve stabilire le norme che sostituiranno l'attuale procedura di registrazione di IIP ed RRM istituita dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia»).

(2) Poiché molti obblighi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1227/2011 sono comuni sia alle IIP che agli RRM, è opportuno stabilire in un unico atto le norme dettagliate che integrano il regolamento. Saranno in tal modo garantite la coerenza e la certezza del diritto e si eviteranno doppioni.

(3) Al fine di specificare i mezzi con i quali le IIP devono adempiere all'obbligo di rendere pubbliche le informazioni privilegiate e trasmettere le segnalazioni di informazioni privilegiate all'Agenzia, e gli RRM segnalare all'Agenzia le registrazioni di dati, operazioni che possono compiere solo se da essa autorizzati a norma dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, e dell'articolo 9 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, è necessario stabilire le norme sulla procedura di autorizzazione specificando le informazioni da fornire all'Agenzia nell'ambito della domanda di autorizzazione a fungere da IIP o RRM.

(4) È opportuno definire in modo chiaro ed esauriente i termini che si applicano alle IIP e agli RRM. Dato che gli ambiti di applicazione degli obblighi di segnalazione di IIP e RRM non coincidono, è necessario definire il termine «cliente» per ciascuna di queste due entità. Ciò consentirà alle IIP e agli RRM di capire e adempiere ai propri obblighi nei confronti dei rispettivi clienti in modo inequivocabile.

(5) Affinché l'Agenzia possa valutare se i richiedenti un'autorizzazione a fungere da IIP o RRM soddisfano i requisiti, questi dovrebbero trasmetterle le informazioni necessarie a identificarli e a comprovarne, tra l'altro, lo stabilimento all'interno dell'Unione. Essi dovrebbero anche trasmettere la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti organizzativi atti a fornire i servizi di IIP o RRM. Per dimostrare la conformità all'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1227/2011, secondo cui le IIP devono adottare politiche e disposizioni adeguate per divulgare le informazioni privilegiate quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, le IIP dovrebbero fornire all'Agenzia le informazioni sul tempo che serve loro per pubblicare sulla piattaforma le informazioni ricevute dai propri clienti e convalidate dal proprio sistema di convalida dei dati. Affinché pervengano all'Agenzia registrazioni di dati accurate, complete e tempestive e segnalazioni di informazioni privilegiate conformi agli standard regolamentari, è opportuno che nell'ambito della procedura di autorizzazione i richiedenti siano sottoposti a una fase di prova che ne dimostri la capacità di soddisfare gli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1227/2011 e illustrati nel dettaglio nel presente regolamento.

([1]) GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1227/oj.